



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 comma 2 lett.c) DEL DLGS 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 380 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2018, DI UN ACCORDO QUADRO PER LA PRODUZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA 30TH SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019

SCHEMA DI CONTRATTO CAPO I

CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Premesse

Dal 3 al 14 luglio 2019 si svolgerà a Napoli la 30[^] edizione dell'Universiade Estiva.

Il Contratto di Assegnazione, stipulato tra la FISU, la Regione Campania, l'ARU 2019 ed il CUSI in data 16 giugno 2016, prevede a carico del Comitato Organizzatore la realizzazione di campagne di comunicazione sulla base di un apposito piano per far conoscere ad una platea quanto piu' ampia possibile regionale e nazionale l'evento e per pubblicizzare i risultati ottenuti dopo lo svolgimento dell'evento.

Pertanto, il Commissario straordinario per la realizzazione della XXX edizione della Summer Universiade Napoli 2019, al fine di garantire l'attuazione del piano di comunicazione integrata dell'Universiade ha indetto in veste di Stazione appaltante, una procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro per la realizzazione di campagne promozionale sui media, con la pianificazione e l'acquisizione di spazi pubblicitari, e con l'esecuzione di tutti i servizi connessi e accessori, necessari all'attuazione dell'affidamento.

I singoli ordini saranno emessi e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nelle presenti Condizioni di affidamento, nel Capitolato Speciale, nel Contratto di AQ, nel documento che contiene la programmazione dell'intervento richiesto all'aggiudicatario.

Art. 2 - Definizioni

Agenzia/Aggiuridcatario: Impresa aggiudicataria dell'appalto;

Committente/Stazione Appaltante: Struttura commissariale - Agenzia Regionale delle Universiadi;

Direttore dell'Esecuzione: Soggetto del Committente deputato, ai sensi del d.lgs. 111 co. 2 D.lgs. 50/2016, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;









Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019) Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 – Mostra D'Oltremare - 80125 Napoli Codice Fiscale: 95230880635 – Codice IPA: UFZQU6

aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it www.universiade2019napoli.it





Fee d'agenzia:, compenso per l'attività di supporto allo sviluppo del concept creativo e di assistenza alla produzione di ciascuna Campagna di Comunicazione nonche' di pianificazione e acquisto dei mezzi di ciascuna Campagna di Comunicazione;

Accordo Quadro: l'accordo quadro che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario della presente procedura; Brief: il documento con cui la Committente attiverà di volta in volta l'Accordo Quadro fornendo le finalità della Campagna di Comunicazione da realizzare, il Target, i mezzi su cui la Campagna dovrà essere diffusa, il budget complessivamente a disposizione;

Target: l'insieme di persone che la Committente si propone di interessare, coinvolgere e informare per ciascuna Campagna di Comunicazione.

Valore dell'Accordo Quadro: l'entità complessiva del budget stanziato per la diffusione delle Campagne di Comunicazione dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino a Dicembre 2019

Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente AQ.

Art. 4 - Oggetto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento, in accordo quadro, dei servizi per la realizzazione di campagne di comunicazione sui media, con la pianificazione e l'acquisizione di spazi pubblicitari, e con l'esecuzione di tutti i servizi connessi e accessori, in attuazione del Piano di Comunicazione (PdC) della 30th Summer Universiade Napoli 2019.

L'attività richiesta è quella di pianificare e acquisire gli spazi necessari, e della realizzazione dei servizi accessori, sulla base della programmazione di massima riportata nella relazione tecnica (Allegato 1), per la realizzazione di campagne di comunicazione su scala regionale e nazionale da attuarsi in due fasi operative, ed in particolare, di promozione nel periodo temporale compreso tra il mese di maggio ed il mese di luglio 2019 e di comunicazione dei risultati ottenuti nel periodo agosto/novembre 2019.

In accordo con l'aggiudicatario, sia i mezzi di comunicazione che le fasi temporali di attuazione potranno variare in base a quelle che saranno le necessità dell'evento e al fine di raggiungere gli obiettivi indicati in relazione tecnica, senza che l'operatore possa avanzare ulteriori pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga la Committente ad affidare all'Aggiudicatario la realizzazione di Campagne di Comunicazione per l'intero valore dell'Accordo Quadro né all'affidamento di un









www.universiade2019napoli.it

aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it





numero minimo di Campagne di Comunicazione ma comporta per l'Aggiudicatario l'obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza dell'Accordo Quadro. Qualora la Committente non attivi l'Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa.

Il presente affidamento non vincola la stazione appaltante che pertanto potrà stipulare, anche nel periodo di durata del presente appalto, ulteriori contratti di appalto/ordinativi inerenti le medesime attività.

Art. 5 – Termini e modalità di esecuzione del servizio

All'Aggiudicatario è richiesta la realizzazione di campagne di comunicazione sui media mediante la programmazione delle azioni di diffusione, l'acquisizione degli spazi e dei mezzi e la gestione dei rapporti con le società concessionarie.

Le attività di comunicazione prevedono l'utilizzo di diverse tipologie di supporti comunicativi e media strategici (anche digitali) con l'obiettivo di raggiungere i target di riferimento ed in modo di strutturare una informazione diffusa, chiara e inequivocabile. Il programma di diffusione dovrà infatti garantire un sistema integrato degli strumenti coerenti e complementari gli uni con gli altri, in modo da ottimizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni, onde non generare diseconomie.

Pertanto, all'affidatario è chiesto di strutturare una programmazione temporale, suddivisa per area regionale e nazionale, che comprenda i servizi di massima indicati nella Relazione Tecnica.

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro che potranno essere richiesti parzialmente o singolarmente con riferimento a ciascuna Campagna di Comunicazione sono i seguenti:

- a) strategia e creatività di una Campagna di Comunicazione sulla base del Brief fornito dal Committenre e relativa declinazione sui Mezzi e canali che saranno eventualmente indicati nel Brief e/o proposti dall'Aggiudicatario in relazione al Target e al budget;
- b) elaborazione della strategia media funzionale alla diffusione della Campagna di Comunicazione;
- c) elaborazione di un progetto di pianificazione dei Mezzi per la diffusione della Campagna di Comunicazione;
- d) prenotazione, trattativa e acquisto, per conto della Committente, dei Mezzi;
- e) elaborazione e invio della reportistica di servizio.









www.universiade2019napoli.it

aru 2019@regione.campania.it • PEC: aru 2019@pec.regione.campania.it





La strategia di comunicazione prevede quale fase di attuazione del piano media i mesi intercorrenti tra Maggio e Dicembre 2019. La programmazione dovrà essere predisposta per l'approvazione definitiva della Stazione appaltante entro 3 giorni dall'avvio delle attività e/o dalla data dell'affidamento. L'affidatario dovrà provvedere autonomamente alla stipula dei contratti con le società concessionarie di pubblicità secondo il piano media approvato.

A conclusione della singola campagna di comunicazione è richiesto all'aggiudicatario di fornire alla Stazione appaltante un report completo, sia descrittivo che fotografico, della pianificazione realizzata e dei risultati raggiunti.

La stazione appaltante si riserva il diritto esclusivo di utilizzare i servizi previsti dal presente Capitolato per le proprie finalità istituzionali, senza che l'aggiudicatario null'altro abbia a pretendere per tale uso.

Art. 6 - Durata

L'AQ ha una durata di 7 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto ed, in ogni caso, non oltre il 15/11/2019.

Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106.

Art. 7 – Ammontare dell'Accordo Quadro: determinazione del prezzo, del corrispettivo del servizio e del valore del moltiplicatore unico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente AQ, non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro 1.496.000,00 IVA esclusa, ove applicabile, oltre fee d'agenzia, oggetto di ribasso, come meglio specificato nella documentazione di gara, nonché la prestazione di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato.

L'importo indicato di cui al primo periodo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori: sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli Ordini di Lavoro nel pieno del Capitolato d'appalto.

La quota che il Committente andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa, da calcolarsi su ogni Ordine di Lavoro secondo quanto indicato nel CSA, è soggetta ad IVA nella misura













di Legge.

Art. 8- Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.i. negli articoli non abrogati *ex* art. 217, D.Lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- condizioni generali e particolari riportate nel Capitolato, nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in vigore in Italia anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.
- Codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- norme sul Diritto D'Autore: Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano e Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di Accordo Quadro;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) disciplinare di gara.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.











IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Art. 10 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il seguente elaborato: offerta economica.

Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dell'AQ, anche se materialmente non allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale;
- Relazione Tecnica ed economica;
- Offerta.

CAPO II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore

Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo ordine di lavoro e cessa di avere effetto solo alla data di liquidazione finale. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione espressa dell'Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo é prestata con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 12 - Penali

In caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione dei Servizi e fermo l'impegno dell'Aggiudicatario di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento, anche effettuando attività straordinarie, il Committente avrà il diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo e di ottenere dall'Aggiudicatario stesso, a titolo di penale per il semplice ritardo, il pagamento dei seguenti importi:













- Euro 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei concept creativi e delle elaborazioni per i quali, in sede di approvazione definitiva del brief, sia stata espressamente indicata la natura essenziale del termine di consegna;
- Euro 500,00 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale ai Mezzi indicati nel piano mezzi definitivo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti punti, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta del Committente, cui l'Agenzia avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 3 giorni lavorativi dalla notifica. Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento, d'intesa con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, e notificata per iscritto all'Agenzia. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l'Agenzia si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata. Il mancato reintegro nei termini previsti dal Committente (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l'Agenzia le conseguenze previste dallo stesso articolo.

La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'articolo "Corrispettivo" dello Schema Speciale del Contratto, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Resta ferma la responsabilità dell'Agenzia per gli importi eccedenti l'ammontare della fidejussione al momento dell'escussione.













Art. 13 – Cessione del contratto e del credito

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione ipso iure dell'AQ secondo le modalità dell'art. 15 del presente accordo.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Dlgs 50/2016 e della Legge 52/1991. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 14 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero:

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare le predette prestazioni, è tenuto a richiedere al Direttore dell'Esecuzione del Commissario Straordinario, attraverso una comunicazione debitamente sottoscritta, l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni, dichiarando le stesse, la società subappaltatrice tra quelle indicate all'atto della formulazione dell'offerta e l'importo del contratto di subappalto; inoltre, dovrà trasmettere, la dichiarazione del sub Affidatario, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché, la certificazione attestante l'esecuzione, da parte del sub Affidatario candidato, di servizi analoghi a quelli oggetto del sub-affidamento, nel triennio antecedente la stipula del presente Accordo, pari all'importo presunto della prestazione subappaltata. Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento e l'esecuzione di pubbliche commesse e, in particolare, quanto disposto dal d.lgs.159/2011 s.m.i. —

L'eventuale autorizzazione al subappalto verrà concessa secondo le modalità previste all'art. 105 d.lgs.50/2016.









www.universiade2019napoli.it





Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore, fatte salve le ipotesi contrarie previste dall'art. 105. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del d.lgs.50/2016

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti cui sono state sub-affidate le attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Commissario Straordinario, della perfetta esecuzione del













contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 15 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'AQ prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto *"ipso iure"*, previa dichiarazione notificata dalla stazione appaltante all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, quale clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a) quando l'Agenzia rifiuti ingiustificatamente l'esecuzione degli servizi proposti dalla stazione appaltante;
- b) quando l'Agenzia, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione per la stipula del contratto di affidamento del servizio;
- c) per ritardo nell'avvio del servizio o per ingiustificata sospensione dello stesso, quando il ritardo o la













sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento del medesimo servizio o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo ordine di lavoro;

- d) quando venga accertato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto il mancato rispetto da parte dell'Agenzia delle norme sul subappalto di cui al precedente articolo;
- e) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto;
- f) in caso di violazione dell'art. 18 del presente Accordo Quadro;
- g) quando venga accertato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato il mancato rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2015;
- h) quando sia intervenuta la cessazione dell'Agenzia o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016;
- i) per inosservanza del divieto di cessione del contratto, o violazione degli obblighi legati al subappalto ex art. 14 e 14bis, del presente A.Q.;
- j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Agenzia;
- k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi attuativi dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione delle attività e dei servizi connessi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Committente;
- l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- n) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo ordine di lavoro superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- o) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, l'appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'AQ medesimo;
- p) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- q) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del













D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

- r) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel lotto di aggiudicazione;
- s) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità. In tutti i casi di risoluzione dell'AQ, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del suddetto ed in corso di esecuzione.

Art. 17 – Recesso dall'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'AQ, previo il pagamento dei servizi resi in esecuzione di tutti gli ordini emessi in forza del medesimo AQ, fermo restando l'obbligo dell'Agenzia di eseguire gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante per effetto dell'ordine di lavoro già emesso ed in corso.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'Agenzia o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Agenzia siano condannati con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Agenzia ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 1671 c.c.. In siffatte circostanze, ferma e impregiudicata da parte della Stazione Appaltante la facoltà di procedere all'incameramento del deposito cauzionale e il diritto al risarcimento di eventuali danni, all'Agenzia è liquidato il corrispettivo per l'attività svolta sino al momento della risoluzione, con esclusione di ogni altra spesa o onere.

Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante emette la liquidazione finale.

CAPO III

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE

Art. 18 – Affidamento degli interventi.









Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019) Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 – Mostra D'Oltremare - 80125 Napoli Codice Fiscale: 95230880635 – Codice IPA: UFZQU6

aru 2019@regione.campania.it • PEC: aru 2019@pec.regione.campania.it www.universiade 2019 napoli.it





Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a eseguire gli ordini di lavoro (campagne di comunicazione) secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

I singoli ordini di lavoro saranno emessi conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ.

Il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante darà comunicazione all'Agenzia, non appena selezionato tramite pec, della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

Art. 19 - Verifica di conformità del servizio e controlli sullo svolgimento dello stesso

La Committente, a mezzo del soggetto competente alla gestione del contratto, accerta che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.

La Committente, si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia medesima di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara, con particolare riferimento ai controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, la Committente contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nell'ulteriore termine di 5 gg., decorrente dalla comunicazione di cui sopra, l'Agenzia può rilasciare giustificazioni/deduzioni; nel successivo termine di 10 gg. la Committente emette provvedimento (confermativo o di annullamento della originaria contestazione).

Qualora il richiamo abbia esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l'Agenzia non













comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sono applicate le penali di cui all'articolo 13.

Nei casi di recidiva, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per recidiva, ai fini della presente disposizione, si intende la reiterazione di 3 o più contestazioni relative ad altrettanti infrazioni, anche di lieve entità.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente e agli ulteriori atti di gara.

CAPO IV

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 20 – Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di AQ.

Non è consentita, ai fini del presente AQ, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi.

Art. 21 – Pagamenti e Modalità di fatturazione

Il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà per singolo Ordine di Lavoro (singola campagna di comunicazione).

In caso di applicazione delle penali, l'Aggiudicatario emetterà fattura per l'importo previsto, detratto l'importo delle penali.

Le fatture elettroniche, recanti le modalità specificate nel Capitolato, aventi cadenza quindicinale, dovranno, previa attestazione di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione, essere intestate a: Struttura Commissariale-ARU, con sede in Napoli – Via Santa Lucia, 81- Codice Fiscale 95230880635. Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica XXXXXXX; riportare il CIG relativo allo specifico contratto; riferimento al n. di protocollo del Contratto, all'Ordine di Lavoro (campagna di comunicazione); l'importo imponibile ai fini dell'I.R.A.P; Fee d'Agenzia; IVA sulla fee d'Agenzia; totale fattura con IVA.













Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti sul conto dedicato dichiarato dall'Aggiudicatario. In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 1 comma 629 della L. 190/2014 la Stazione Appaltante corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa all'IVA della fee d'agenzia verrà versata direttamente all'Erario: le fatture dovranno pertanto riportare obbligatoriamente l'annotazione "scissione dei pagamenti" (Split Payment).

L'Agenzia notifica tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali variazioni relative alle modalità di riscossione; in difetto la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione sono sospesi e nulla l'Agenzia può pretendere per ritardato pagamento.

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dev'essere debitamente corredata dalle indicazioni di cui al precedente terzo periodo, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall'attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento resta sospeso sino all'avvenuta presentazione della documentazione, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia non può avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili alla Committente.

In occasione di ogni singolo pagamento, la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50% sull'imponibile, da svincolarsi soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Appltatore tiene conto di questa ritenuta e fattura le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale, fattura anche l'ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.

Art. 22 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale, per ogni ordine di lavoro (campagna di comunicazione) del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dell'esecuzione insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica della conformità definitiva e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento, che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione dell'intero servizio, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e lo svincolo del deposito cauzionale.









Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019)

Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 - Mostra D'Oltremare - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 95230880635 - Codice IPA: UFZQU6

aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it www.universiade2019napoli.it





Art. 23 – Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,5%.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 24 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto:
- b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito degli interventi ad essi affidati;
- c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione del pagamento degli acconti ovvero di ogni fattura emessa, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'aggiudicatario è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.









www.universiade2019napoli.it

Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019)

Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 - Mostra D'Oltremare - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 95230880635 - Codice IPA: UFZQU6

aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it





Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 26 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione degli interventi, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di concordamento









www.universiade2019napoli.it





nuovi prezzi.

Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture in opera, disinstallazione e smaltimento, oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 nonché d.lgs. 196/2003.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati, n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato disposto normativo, si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è la Struttura Commissariale-ARU 2019 con sede in Napoli – via santa lucia, 81; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all'aggiudicazione della presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iter procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell'Agenzia; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21 del Reg. UE 679/2016 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali conformemente a quanto sopra riportato.

Art. 28 – Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.









Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019) Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 – Mostra D'Oltremare - 80125 Napoli

Codice Fiscale: 95230880635 – Codice IPA: UFZQU6

aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it www.universiade2019napoli.it





Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 29 - Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro comporta la piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Art. 30 - Impegni di cui all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

Art. 31- Patto d'Integrità

La Stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»;

«Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziale e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale».













IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Ing. G. Basile

| Allegato: | |
|-----------|--|
| | |









Struttura Commissariale - Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019) Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 – Mostra D'Oltremare - 80125 Napoli Codice Fiscale: 95230880635 – Codice IPA: UFZQU6 aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it

www.universiade2019napoli.it